

è Ora!



BISOGNI E MERITI

ORGANO DEL NUOVO PSI

11 MARZO 2016

Direttore Responsabile **GIANFRANCO POLILLO** - Direttore Editoriale **MARIA BALDARI**

ANNO III N.47

Sicilia: a Gela una tavola rotonda di proposte ed azioni per l'utilizzazione intelligente dell'area metropolitana

NUOVO PSI PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

di **Vincenzo Papadia**

Il Nuovo PSI a Gela ed in Sicilia ha un corpo ed un'anima, che affondano le radici nel socialismo liberale e riformista di Garibaldi, Turati, Nenni e Craxi. La sua azione politica ha prodotto una Tavola Rotonda dal titolo "Il territorio di Gela nel contesto dell'area vasta della Città Metropolitana di Catania, a Gela, il 6 marzo 2016 presso Villa Peretti.

Merito dell'ideatore e realizzatore di tale iniziativa va riconosciuto a Bruno Antonuccio, Responsabile dell'iniziativa e del coordinamento provinciale di Catania nell'ambito della Regione Sicilia. Egli ha puntualizzato i temi principali rimarcando che "lo scopo della tavola rotonda era quello di promuovere la libera discussione tra i protagonisti, gli esperti, gli Amministratori e i cittadini su un argomento, che tocca tutti e che ancora fa trepidare, ovvero la "attuazione della legge Regionale n.15/2015 delle aree vaste delle Città Metropolitane".

La finalità concreta era quella di produrre elementi utili alla formazione dell'indirizzo politico dei Partiti e degli amministratori del territorio. Egli ha rimarcato che "Se i Forum vogliono diventare, da un lato, luoghi di elaborazione della proposta politica e, dall'altro, strumenti di interlocuzione tra il partito e le migliori competenze ed energie presenti nella società è necessario ripensare profondamente al ruolo e alle funzioni di ciascuno".

Di talché il Nuovo PSI, ha promosso la costituzione di nuovi Forum tematici (es. Forum sulla Sanità, sull'Agricoltura, sulla gestione delle coste e delle attività marinare, sullo Sviluppo economico e sociale del territorio provinciale, sui giovani e il lavoro, ecc) e, ha organizzato assieme a molti giovani e agli aderenti al Nuovo PSI, i lavori di questa manifestazione affinché i protagonisti potessero elaborare proposte idonee e concrete da sottoporre al mondo politico e alla cittadinanza. Egli ha anche aggiunto che "la mia esperienza nelle file del Movimento dei Giovani socialisti, mi ha fatto maturare la convinzione che fosse necessario modificare l'atteggiamento verso l'utilità di queste iniziative con lo scopo di creare un rapporto funzionale tra i Forum tematici, gli organismi del Partito e la cittadinanza.

Sicché, sarebbe sbagliato prevedere un collegamento tra i Forum tematici e il Partito e sarebbe un errore identificare i ruoli del Forum tematici con quelli dei Partiti. Si vanificherebbe la funzione di apertura alla società prevista dallo Statuto e si finirebbe per avere l'effetto contrario a quello voluto, con una prevalenza della funzione di controllo della Segreteria politica rispetto alla libertà dei Forum di discutere ed elaborare proposte.

Quindi, il collegamento funzionale va stabilito tra i Forum tematici e la risoluzione dei problemi e delle aspettative. Più in particolare è necessario stabilire un obbligo di consultazione del confronto con gli stakeholders (soggetti interessati) rispetto ai documenti approvati dai Forum Tematici. Ed è perciò che in questo modo, i partiti sarebbero

obbligati ad esprimere il proprio parere conforme ovvero difforme rispetto alla proposta elaborata dal Forum tematico".

Possiamo ora rimarcare che a fronte di tutto ciò elaborato è molto apprezzabile la proposta politica elaborata dai Forum tematici che non rimarrebbe così un mero documento scritto sulla carta, ma dovrebbe essere utile ad animare la discussione politica interna al Partito. perché ciò conferirebbe, da un lato, maggiore autonomia ed indipendenza nell'esercizio delle proprie funzioni e, dall'altro, offrirebbe la possibilità di riallacciare i fili di un'interlocuzione tra il partito ed enti culturali, associazioni, centri di ricerca universitari, associazioni di categoria e realtà imprenditoriali che, al momento, guardano alla politica con disillusione e distacco.

L'idea e le proposte sono quindi molto positive ed apprezzabili ed apprezzate per la rivitalizzazione dei i Forum tematici, volti anche a creare un collegamento funzionale con gli altri organismi interni del Partito ed aprirli alla società. Queste ovviamente sono alcune delle leve che si possono usare per ridare smalto e spinta propulsiva alla capacità di elaborazione della proposta politica e società civili al presente delle trasformazioni istituzionali e costituzionali del nostro Paese. Altre volte questo giornale ha contestato la legge n.56 del 2014 del Governo Renzi detta legge Delrio per tutto il territorio nazionale. Ma in Sicilia essa si presenta con un volto e contenuti diversi, in quanto la Regione a statuto autonomo ha potuto elaborare una propria e originale legge quindi, il tema del territorio di Gela nel contesto dell'area vasta della Città Metropolitana di Catania è assai ben collocato nelle proposte.

Il territorio di Gela nel contesto dell'area vasta della Città Metropolitana di Catania può e deve essere considerata un'opportunità, uno strumento da utilizzare per consolidare una forma di collaborazione programmatica tra enti locali. Così tutti gli intervenuti: Giulio Cordaro, Filippo Franzone, Prof. Francesco Curreri, ed il Sindaco di Niscemi Francesco La Rosa nonché i Sindaci di Piazza Armerina e di Gela rispettivamente Filippo Miroddi e Domenico Messinese hanno colto l'occasione per far sentire la loro voce e le loro opinioni in materia, rimarcando che "la visione strategica di un territorio è la nuova sfida che può, come scelta politica, tracciare la strada per il rilancio economico di Gela e del suo comprensorio.

In uno scenario normativo sempre più confuso ed incerto si pone quindi la necessità di una programmazione comune, che superi i confini amministrativi, e che deve essere considerata la logica conseguenza per quello sviluppo territoriale, che può rimodulare la nostra struttura economica. Settori della nostra economia sono stati per troppo tempo confinati ad un ruolo secondario, ed oggi con una nuova strategia comune ambiti come l'agricoltura, il turismo, i beni culturali possono proiettare Gela ed il suo territorio verso un roseo futuro.

La programmazione e la rimodulazione delle competenze dei vari comuni nei vari ambiti economici e di tutela devono essere considerate come l'inizio di un percorso che deve

portare alla creazione di strutture ed accordi che aprendosi ai privati potranno spostare gli obiettivi non più guardando verso il Nord Europa, ma ripartendo dal Mediterraneo".

Bravo a coordinare i lavori, molto intensi è stato il giornalista Flavi Centamore che ha fatto le giuste domande e le giuste provocazioni al dibattito. Anch'egli ha rimarcato che occorre lavorare nei nuovi processi istituzionali per rafforzare l'azione negoziale con tutti i soggetti terzi "per sviluppare la capacità di valorizzare i prodotti tipici locali che rappresentano un elemento decisivo per lo sviluppo endogeno dei sistemi territoriali, in considerazione delle importanti ricadute economiche, sociali e turistiche che esso può produrre".

Infatti, ha precisato anche Enzo Antonuccio, nella sua relazione, che aggancia l'area operativa di Gela al programma europeo 2014/2020 ed alle sue "Strategie territoriali della New City Region valorizzando le tipicità e le diversità in cui la funzione meramente produttiva delle attività agricole viene integrata da nuove e diverse funzioni, tra cui la tutela dell'ambiente e del territorio, la conservazione della cultura e delle tradizioni rurali, creando spazi e luoghi interessati da nuove dinamiche di tipo economico e sociale".

Nelle sue conclusioni della Tavola rotonda, infine, Bruno Antonuccio, riprendendo tutti i temi della discussione, ha inteso rimarcare che "gli enti locali devono essere chiamati a svolgere un ruolo primario nella valorizzazione del patrimonio culturale, anzi potrebbero e dovrebbero rendersi portavoce di istanze di partecipazione e collaborazione, attuando il proprio ruolo di portatori degli interessi del territorio e delle collettività in esso stanziate". Insomma per i socialisti liberali riformisti della teoria politica dei meriti e dei bisogni "oggi la questione non può essere l'identificazione in un Libero Consorzio o in una Provincia ma in un progetto comune di sviluppo che investa gli Enti locali di responsabilità proprie dirette nella sfida locale, regionale, europea ed internazionale".

Ricordiamo che Gela (nome anche del fiume) è sul versante orientale della Sicilia con i suoi 76.723 abitanti, collocata nel consorzio di Caltanissetta. Collocata a poche miglia da Tunisia e Libia, da dove arrivava il petrolio, Gela ha un Polo petrolchimico, attivato nel 1963 dall'ENI (ai tempi di Mattei) è uno dei più grandi d'Europa.

La forza lavoro è andata riducendosi nei decenni ed oggi conta solo circa 1.500 dipendenti. Le produzioni ancora attive riguardano: la raffinazione del petrolio, la produzione di benzine e gasoli, l'imbottigliamento di gas metano, la dissalazione per usi civili e industriali, la produzione energetica per fini industriali, la produzione di materie plastiche (Polimeri Europa).

Insomma tra agricoltura, archeologia, turismo ed industria Gela è un laboratorio per i socialisti, liberali e riformisti, che dimostrano tutta la loro vitalità con il coraggio delle idee.

Il Garofano continua a profumare!

Reato inesistente per legge, ma esistente per giurisprudenza giustizialista

CONCORSO ESTERNO IN ASSOCIAZIONE MAFIOSA

Qualsiasi giovane che volesse conseguire il diploma di laurea magistrale quinquennale in giurisprudenza deve sapere che esiste una differenza formale e sostanziale tra civil law (modello italiano, francese, tedesco, spagnolo, ecc.) e common law (modello anglosassone e statunitense, ecc.). Nel primo caso in materia legislativa e soprattutto penale i reati devono essere predeterminati nella fattispecie di delitto o contravvenzione e nella misura della pena (reclusione, arresto, multa, ammenda, pene accessorie, ecc.).

Vige, inoltre, il principio di legalità, di temporaneità, di responsabilità personale, di non colpevolezza, ecc. Quindi, è la legge che stabilisce se esiste o non esiste una tipologia di reato dal punto di vista oggettivo e soggettivo. Nel secondo caso e cioè della common law dove esiste il precedente giurisprudenziale, secondo una certa tecnica ermeneutica, che i giudici di quel sistema giuridico e scuola seguono vige la regola dello stare decisis. Quindi, un precedente giurisdizionale fa legge finché non venga superato o distinto nella fattispecie in esame e/o finché non sia una statute law (parlamentare) a modificare tutto quello che precede e statuisca ex novo con una legge (act) modifichi la situazione.

Chi si occupa di tale modello giurisdizionale può trovare vigenti sentenze molto vecchie, che costituiscono ancora precedente che viene tutt'oggi osservato. Peraltro, il vige il sistema accusatorio vero e accusa e difesa sono sullo stesso piano, in Italia purtroppo, nonostante le riforme di Giuliano Vassalli, ancora la difesa degli avvocati soffre la difficoltà di conoscere le intercettazioni che il GIP conosce ed usa, spesso discrezionalmente, ecc.

Pertanto, tutto ciò premesso, occorre ora passare al punto del ragionamento garantista contro ogni forma di giustizialismo delle culture autoritarie ed inquisitorie. E allora ci si domanda come mai un modus operandi (vietato dal civil law) di qualche Procuratore della Repubblica che inventa il reato di Concorso esterno in associazione mafiosa, e viene accolto favorevolmente da alcuni giudici diviene tout court un reato che ha distrutto la vita di molte persone, senza che mai il Parlamento italiano abbia legiferato su tale materia che pretende la tassatività della fattispecie di reato predeterminata?

Semplice il complesso d'inferiorità della politica che si è andato consolidando dal 1990 in poi verso la Magistratura da parte della Politica, ha rovesciato la regola di Montesquieu: "il giudice è la bocca della legge".

Il dipietrismo e il giustizialismo dei mass media hanno corrotto il sistema giurisdizionale italiano. Ma qualche giorno fa un giudice di Catania ha deciso in piena autonomia, indipendenza e responsabilità di tornare ai sacri canoni dell'ordinamento giuridico italiano e riconoscere che le leggi spettano al

Parlamento e ai giudici spetta farle osservare.

Apriti cielo del mondo giustizialista!

Ebbene i fatti. Il Tribunale di Catania, Giudice delle Indagini Preliminari, 12 febbraio 2016, ud. 21 dicembre 2015, n.1077/2015, Dott.ssa Gaetana Bernabò Distefano, facendo il proprio dovere pronunciata quale GIP del Tribunale di Catania il 21 dicembre 2015 (depositata il 12 febbraio 2016) in tema di "concorso esterno in associazione mafiosa". Il Giudice, dopo aver riepilogato lo stato della giurisprudenza in tema di concorso esterno, si sofferma su due rilevanti pronunce del 2015 (la pronuncia della Corte Costituzionale numero 48/2015 e la sentenza Contrada della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo), ponendosi il quesito se, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale, «possa dirsi esistente nell'ordinamento giuridico italiano il cosiddetto concorso esterno in associazione mafiosa». A tale quesito il Giudice fornisce una risposta negativa per le ragioni di seguito espresse.

Il GIP prende le mosse dalla sentenza Contrada. Nell'ambito del fondamentale principio di legalità, la sentenza CEDU, richiamando la violazione dell'articolo 7, ha indicato che tale fattispecie di reato è «frutto di una complessa evoluzione giurisprudenziale posteriore all'epoca dei fatti» e ha considerato, inoltre, «il pacifico riconoscimento delle parti del concorso esterno in associazione mafiosa quale figura criminosa di origine giurisprudenziale». Da qui, ha incentrato il proprio ragionamento sul concetto di prevedibilità del reato da parte dell'imputato all'epoca dei fatti contestati ed ha posto a fondamento della propria decisione la più volte citata sentenza Demitry del 1994.

La sentenza CEDU - si legge in sentenza - ripropone oggi in termini di concreta attualità la tematica della esistenza o meno della figura del reato di concorso esterno in associazione mafiosa all'interno dell'ordinamento giuridico italiano oppure, come dalla stessa postulato, se tale figura sia una figura di creazione giurisprudenziale, come tale, pacificamente ammessa dalle parti del giudizio europeo. La distinzione è di fondamentale importanza, perché accedendo alla tesi della CEDU deve dichiararsi che non esiste il reato contestato all'imputato per il principio di legalità, essendo il sistema giuridico italiano un sistema di civil law e non già di common law. Dopo la sentenza CEDU del 2015 - si domanda il Giudice - è dunque possibile ancora oggi parlare di concorso esterno? La risposta che viene fornita, come detto, è negativa.

«La prima volta che tale reato viene citato è nell'ordinanza-sentenza del primo maxi processo contro cosa nostra, istruito da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, fattispecie ottenuta sommando gli articoli 110 e 416 bis del codice penale, onde perseguire i cosiddetti "colletti bianchi", soggetti che apportano dei concreti contributi alla attività mafiosa, tra cui Vito Ciancimino.

Il riferimento storico non è di poco momento se si considera che l'articolo 416 bis c.p. viene introdotto nel 1982 e il grandissimo intuito di Falcone aveva portato a coprire una zona meritevole di tutela giurisdizionale». Nel 2015, però, «ci si trova di fronte ad una situazione diversa che ha avuto una notevole evoluzione nel tempo», non potendosi non osservare che «sono passati oltre trent'anni senza che il legislatore abbia inteso disciplinare questa delicatissima materia nonostante siano stati proposti diversi progetti di legge». E allora - continua la sentenza - «se i giudici sono soggetti soltanto alla legge occorre una norma di legge affinché il giudice adotti un provvedimento giurisdizionale motivato». «L'intuizione di Giovanni Falcone e la conseguente creazione di una fattispecie di reato che potesse coprire la zona grigia della collusione con la

mafia, oggi non può che essere demandata al legislatore il quale deve farsi carico di stabilire i confini di tali figure di reato secondo precisi criteri di ermeneutica giuridica.

Una volta individuata legislativamente tale fattispecie, sarà allora compito dell'interprete capire se il comportamento del singolo individuo vada ricompreso nella figura dell'associato di cui all'articolo 416 bis o meno: il problema non è di poco momento. Soprattutto perché lascia all'interprete il compito di definire qualcosa che, allo stato, non è definibile».

Anzi - afferma il Giudice - «la creazione del cosiddetto concorso esterno, appare (purtroppo) una figura che si potrebbe definire quasi "idealizzata" nell'ambito di un illecito penale così grave per la collettività.

Invero, la figura del concorso esterno è stata definita quale "mezza-mafia" con ciò volendosi intendere che un professionista, o addirittura un appartenente alle istituzioni, non possa ontologicamente essere considerato un mafioso, ma un mezzo mafioso sì.

Un qualcosa di mafia c'è in lui ma non così tanto da volerlo considerare inserito nella compagine criminosa mafiosa, tanto che nei suoi confronti non scatta la presunzione assoluta ai fini della custodia in carcere, per come indicato dalla sentenza Corte Cost., n.47-2015».

Per avvalorare il ragionamento, il Giudice cita la recente pronuncia della Corte di Cassazione nel processo "Mafia Capitale" (Cass. 21 aprile 2015, n.34147), la quale ha evidenziato la "nebulosa applicazione" dei canoni individuati dalla giurisprudenza, giungendo ad affermare che "detti canoni, astrattamente ineccepibili, possono in concreto, risultare di nebulosa applicazione"; e che associazione mafiosa e concorso esterno costituiscono fenomeni completamente alternativi tra loro, concretandosi, nel secondo caso, le condotte in un ausilio occasionale all'associazione.

De fabula narratur! Il presidente dell'Ufficio GIP del Tribunale di Catania invece di tacere e rispettare l'autonomia della decisione del magistrato competente ne ha preso pubblicamente le distanze osservando che «la negazione del reato di concorso esterno è una decisione del tutto personale e isolata, poiché tutti gli altri giudici della sezione» lo ritengono «sicuramente ipotizzabile, come più volte stabilito dalla Corte di Cassazione». Ebbene de iure condito il reato non è scritto nel codice penale vigente!

Aver messo insieme l'art.110 (pena per coloro che concorrono nel reato ovvero concorso di persone) e l'art.416 bis (associazioni di tipo mafioso anche straniere). E una costruzione artificiale anche se se ne vogliono comprendere le finalità, ma gli effetti a volte sono disastrosi (quanti sono oggi in galera per un reato presunto e labile ed indefinito?).

Brava e coraggiosa la Dott.ssa Gaetana Bernabò Distefano. Ora non si potrà più fare finta di alcunché. Occorre procedere a prendersi le proprie responsabilità. Non si può essere legislatori a metà. Come per i c.d. mezzi mafiosi, ma non mafiosi.

Noi non rinunciamo alla nostra concezione legale e garantista.

Il principio di legalità, nella sua articolazione della c.d. riserva di legge, costituisce una conquista di civiltà giuridica che affonda le proprie radici nell'orientamento politico-ideologico di matrice illuministica e nel diritto naturale dell'uomo.

È il principio cardine del diritto penale moderno, e in primo luogo comporta che la nozione di reato non è culturale, né scientifica, bensì squisitamente normativa, ovvero legale.

Il fatto costituente reato deve essere previamente descritto come tale da una legge penale ("nullum crimen sine lege" et "nulla poena sine praevia lex penale").

è ora!

Direttore Responsabile
Gianfranco Polillo

Reg. Tribunale di Benevento n.1013/14
Dep. in Cancelleria il 23/06/2014

c/o Avv. R. Tibaldi
C.so Garibaldi, 82 - 82100 Benevento
Via Archimede, 10 - 00197 Roma
Tel.: 391.3762521

on-line: www.eorasocialista.it;
e-mail: nuovopsi@arubapec.it

stampato in proprio